



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Avv. Alessandro Leproux .....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta .....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Gustavo Olivieri.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore [Estensore]
Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi.....	Membro da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 25/02/2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

### Fatto

La società ricorrente lamenta la sospensione immotivata degli affidamenti in essere da parte della Banca resistente e chiede, oltre alla revoca del provvedimento, il risarcimento dei danni che da tale decisione sarebbero derivati.

A tal fine la società ricorrente espone che:

- essa è titolare dei seguenti finanziamenti presso la Banca resistente, stipulati tra fine 2008 e fine 2009, come di seguito specificato:
  - fido di € 100.000 per anticipo fatture in data 11.12.2008 (a revoca);
  - fido di 100.000 per anticipo fatture in data 11.12.2008 (scadenza 11.12.2009);
  - fido di € 10.000 per apertura di credito in c/c in data 19.12.2008 (a revoca);



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- fido di € 200.000 per anticipo fatture in data 25.11.2009 (scadenza 24/11/2010);
- a garanzia dei fidi, il rappresentante legale della società prestava fideiussione;
- in data 25.11.09 la Banca rinnovava i fidi in scadenza;
- con comunicazione del 7.4.2010 la Banca comunicava di aver sospeso, con decorrenza immediata, l'operatività di tutti i fidi;
- solo su richiesta specifica della società (in data 12/04/2010), la Banca precisava (con nota del 26 aprile 2010) che il provvedimento, da intendersi di natura temporanea in attesa che fossero chiarite alcune circostanze, era scaturito dalla notizia dell'iscrizione di due ipoteche legali da parte dell'Equitalia Pragma sui beni di proprietà del legale rappresentante della società ricorrente nonché della costituzione di un fondo patrimoniale da parte del detto fideiussore sugli stessi beni colpiti dall'iscrizione ipotecaria.

Secondo la ricorrente, le motivazioni tardivamente addotte dalla banca sarebbero pretestuose, in quanto il fondo patrimoniale veniva costituito dal legale rappresentante della ditta nel corso dell'anno 2008 e trascritto presso il Servizio di pubblicità Immobiliare di Teramo in data 17/11/2008, quindi un anno prima della concessione dei fidi avvenuta in data 25/11/2009.

La circostanza poteva e doveva essere, secondo quanto asserito dalla ricorrente, ben nota alla Banca, e dunque, non può essere considerato un evento negativo sopravvenuto tale da diminuire la garanzia prestata dalla società affidata, in quanto preesistente alla concessione dei fidi e regolarmente risultante dal Servizio di pubblicità immobiliare.

Nel contempo, le ipoteche legali – iscritte dall'Equitalia Pragma sugli stessi beni di proprietà del fideiussore facenti parte del fondo patrimoniale in data 15.12.2009 (debito € 219.840,33; valore ipoteca € 439.680,66) e in data 15.3.2010 (importo € 13.337,22; valore ipoteca € 26.675,44) – non possono aver pregiudicato la garanzia dallo stesso prestata, atteso che i beni facenti parte di un fondo patrimoniale non possono essere aggrediti per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

In definitiva, considerato che la costituzione e la successiva trascrizione presso il Servizio di pubblicità immobiliare del fondo patrimoniale erano preesistenti alla concessione dei fidi e che, quindi, i beni di proprietà del fideiussore, tutti ricompresi nel fondo patrimoniale citato, non potevano comunque costituire garanzia alcuna per l'Istituto di credito, le ipoteche legali iscritte dall'Equitalia Pragma (sugli stessi beni costituenti il fondo patrimoniale), non potevano diminuire la garanzia personale prestata. La garanzia sulla quale l'Istituto di credito poteva fare affidamento è rimasta praticamente invariata; dunque del tutto ingiustificata è la decisione di sospendere i fidi concessi alla società.

Sotto il profilo risarcitorio, la decisione della Banca di sospendere i fidi alla società ricorrente starebbe arrecando grave pregiudizio alla ricorrente.

La ricorrente segnala, inoltre, un ulteriore comportamento scorretto della Banca con riferimento ad un anticipo fatture. Secondo quanto dedotto, a seguito di presentazione di una fattura per un importo pari a € 79.338,00, la Banca, a fronte di un anticipo solo parziale, pari ad € 25.000,00, ha eseguito la notifica - ex art. 1264 c.c. - alla ditta debitrice, chiedendo, in contrasto alle condizioni pattuite, la cessione dell'intera somma fatturata.

Anche in merito a tale ultimo punto la Banca non avrebbe fornito spiegazioni, costringendo la società ricorrente a provvedere alla rimessione diretta della somma anticipata pari ad € 25.000,00.

Tanto premesso e per le motivazioni sopra esposte, la società chiede:

1. l'immediata revoca del provvedimento di sospensione dei fidi concessi dalla banca;
2. il risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente, ancora in corso di quantificazione e che si riserva di meglio specificare nel corso della procedura;
3. il risarcimento del danno all'immagine subito dalla società, che prudenzialmente quantifica in € 20.000,00, a causa dell'illegittima richiesta

(rivolta alla società debitrice) di restituzione dell'intera somma fatturata (€ 79.338,00) a fronte di un anticipo parziale di soli € 25.000,00.

Dal canto suo la Banca, nelle proprie controdeduzioni, espone quanto segue.

La Banca, a fronte delle contestazioni formalizzate dalla ricorrente avverso la decisione di sospensione degli affidamenti, datate 12/4/2010 e 30/4/2010, ha puntualmente risposto, rispettivamente in data 26/4/2010 e 1/6/2010, illustrando nel dettaglio le motivazioni del provvedimento assunto e aggiungendo che lo stesso aveva natura temporanea in attesa che venissero chiariti gli aspetti che pregiudicavano le ragioni di credito e definite le misure alternative di presidio.

Quanto al provvedimento di sospensione degli affidamenti, deliberato dai competenti organi aziendali in data 6/4/2010 e formalizzato alla ricorrente con lettera del 7/4/2010, lo stesso è stato assunto in piena legittimità e autonomia sulla base dei sopraggiunti elementi che pregiudicavano sostanzialmente le sottostanti ragioni di credito.

Il rappresentante legale, unico socio e amministratore della ricorrente, risulta fideiussore di tutti gli affidamenti concessi dalla Banca alla ricorrente medesima.

Nel febbraio del 2010 sono emersi i seguenti eventi negativi:

- ipoteca legale iscritta a carico del fideiussore in data 15/12/2009 presso la conservatoria di Teramo a favore di Equitalia Pragma Spa per l'importo di euro 439.680,66 a fronte di un debito capitale di euro 219.840,33;
- ipoteca legale iscritta a carico del Sig. G. L. in data 15/03/2010 presso la conservatoria di Teramo a favore di Equitalia Pragma Spa per l'importo di euro 26.675,44 a fronte di un debito capitale di euro 13.337,22.

Tali pregiudizievoli, rapportate al volume di affari della ricorrente, sono state dalla Banca ritenute rilevanti e sufficienti a giustificare la sospensione degli affidamenti, tanto più che, nel corso dei colloqui avuti all'epoca con il rappresentante legale della società e fideiussore, è emerso che i beni oggetto di

garanzia risultavano conferiti in un fondo patrimoniale costituito in data 12/11/2008 e trascritto in data 17/11/2008, cioè lo stesso giorno in cui veniva sottoscritta la richiesta di finanziamento.

Il garante, nelle dichiarazioni relative alla propria situazione patrimoniale, sottoscritte al momento del rilascio della garanzia personale a favore della ricorrente, aveva sottaciuto la costituzione, unitamente al coniuge, di un fondo patrimoniale sul quale erano confluiti i beni immobili di sua proprietà; analoghe omesse dichiarazioni venivano peraltro reiterate nei periodi successivi in occasione di rinnovi e di nuove concessioni.

I crediti sono stati erogati alla ricorrente, basandosi sulle dichiarazioni rese dal rappresentante legale e garante, senza che dovesse sussistere in capo alla Banca alcun obbligo di verificarne la veridicità.

Il provvedimento di sospensione contestato è stato dunque assunto in piena legittimità e autonomia in quanto la costituzione del fondo patrimoniale e le iscrizioni ipotecarie sopra richiamate hanno palesato una situazione diversa da quella rappresentata dalla ricorrente e da quella esistente al momento della concessione degli affidamenti.

Riguardo all'anticipo di euro 25.000,00 a fronte della cessione pro solvendo del credito di cui alla fattura n. 29 del 30/10/2008 di euro 79.338,00 emessa a carico di società debitrice della ricorrente, la Banca osserva che la relativa notifica al debitore ceduto ex art. 1264 c.c. è stata dalla Banca effettuata dietro specifica autorizzazione della ricorrente, preventivamente acquisita in data 18/11/2009.

Per quanto attiene all'importo della cessione oggetto di notifica, l'operazione, complessivamente riferita al credito di cui alla predetta fattura, è stata eseguita a maggiore garanzia dell'affidamento concesso di complessivi euro 200.000,00; lo specifico adempimento è da ritenersi pienamente legittimo essendo stato eseguito nel rispetto degli accordi contrattuali.

Alla luce di tali premesse la Banca, ritenendo di aver operato legittimamente, nella massima correttezza e trasparenza nei rapporti con la ricorrente, senza alcuna arbitrarietà pur nella condizione di dover adottare adeguate forme di presidio, chiede che l'Arbitro Bancario e Finanziario voglia respingere il ricorso.

### **Diritto**

Il ricorso è infondato e dev'essere respinto per le motivazioni qui di seguito esposte.

Per valutare la correttezza della sospensione degli affidamenti decisa unilateralmente dalla banca occorre in primo luogo individuare la disciplina applicabile al rapporto di cui è causa.

A questo fine vengono in considerazione sia le previsioni dettate nell'art. 1845 c.c. in tema di recesso della banca dal contratto di apertura di credito, diverse a seconda che il contratto sia stato stipulato a tempo determinato ovvero indeterminato; sia la clausola convenuta fra le parti, dove si dispone in proposito che "la banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla".

Alla luce della disciplina legale e convenzionale sopra richiamata, la sospensione delle linee di credito accordate alla società da parte della banca non risulta subordinata alla (prova della) esistenza di una giusta causa, essendo a tal fine sufficiente la semplice comunicazione della banca.

Una siffatta constatazione non esime tuttavia il Collegio dal valutare tale condotta alla luce del più generale canone di (correttezza e) buona fede che deve improntare l'operato di entrambe le parti nella esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.). Peraltro, anche se riguardata in questa diversa e più ampia prospettiva, la decisione della banca di sospendere le linee di credito accordate alla società ricorrente non appare censurabile, in quanto assunta sulla base di motivazioni indubbiamente valide e fondate. In particolare, rileva in tal senso, da un lato, il comportamento reticente dell'unico socio e garante della società ricorrente, il



quale ha taciuto alla banca la costituzione di un fondo patrimoniale nel quale sono stati conferiti gli immobili di sua proprietà nell'imminenza della richiesta di finanziamento; dall'altro, la circostanza che su detti immobili è stata iscritta ipoteca per imposte non pagate da parte dell'agenzia delle entrate, segno evidente di un possibile deterioramento nelle condizioni di solvibilità del garante che ben avrebbe potuto riflettersi sulla capacità della ricorrente di rimborsare gli affidamenti ottenuti dalla banca.

Pertanto, non solo la banca ha correttamente esercitato il suo diritto di sospendere le linee di credito della ricorrente ma, alla luce di quanto precede, non si vede – né il ricorrente indica – quali sarebbero gli eventuali profili di danno patiti dalla società, atteso che questa non si è vista revocare, ma soltanto sospendere temporaneamente, le linee di credito accordate e non ha dovuto restituire alcuna somma alla banca.

Anche la seconda doglianza avanzata dalla ricorrente non appare fondata. Dalla documentazione in atti risulta infatti che la cessione del credito vantato dalla società nei confronti del debitore ceduto è avvenuta pro-solvendo e che la banca ha computato la differenza tra l'importo riportato sulla fattura (euro 79.338,00) e quello richiesto dalla ricorrente a titolo di anticipazione (euro 25.000) "a maggior garanzia del fido" in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.

**P.Q.M.**

**Il Collegio respinge il ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE